

DOCUMENTO AIAS

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

e

le relative figure professionali

nelle attività lavorative

1 PREMESSA

La necessità di modificare l'impostazione organizzativa della prevenzione, anche per quelle attività lavorative che nel passato avevano introdotto in maniera volontaria nell'organizzazione aziendale uffici e/o addetti appositamente incaricati a svolgere compiti di sicurezza, deriva da quanto previsto dai recenti decreti legislativi (D.Lgs. 626/94 e 242/96) sui compiti e sulle responsabilità dei vari ruoli aziendali in materia di sicurezza.

Tali decreti, basati anche sulle esperienze professionali operative consolidate a livello internazionale, costituiscono il recepimento italiano della direttiva quadro 89/391/CEE e di otto direttive particolari.

Essi si inquadrano in uno scenario europeo molto innovativo richiedente l'obbligo della integrazione della sicurezza nella progettazione, nei contratti d'appalto pubblici e privati, nella gestione aziendale e nei prodotti destinati al mercato unico europeo.

I decreti coprono tutti i settori di attività, privati o pubblici con esclusione solo di alcune attività specifiche nel pubblico impiego come forze armate, polizia, servizi di protezione civile durante le sole situazioni operative. Essi applicativamente prevedono:

- le misure generali di tutela;
- i soggetti obbligati e i relativi compiti;
- le funzioni e le relative figure professionali di supporto interne e/o esterne all'impresa;
- gli strumenti per:
 - * l'individuazione, la misurazione ed il controllo delle situazioni oggettive di rischio;
 - * l'indirizzo ed il controllo dei comportamenti dei dipendenti
 - * l'indirizzo ed il controllo delle attività e dei comportamenti delle imprese terze e dei lavoratori autonomi;
- gli strumenti per attuare il coinvolgimento e la partecipazione equilibrata dei lavoratori
- gli strumenti per la programmazione e il controllo interno azienda dell'avanzamento delle attività di sicurezza.

Gli elementi sopra elencati, richiesti dalla legge, determinano il sistema gestionale permanente per l'attuazione della prevenzione e della protezione aziendale.

Le esperienze maturate nel campo della sicurezza avevano portato alla identificazione nell'ambito dell'AIAS (Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza) di indirizzi e di figure professionali che si erano delineate e formalizzate per realizzare un sistema efficace di gestione e di controllo della sicurezza all'interno delle aziende più avanzate.

Le organizzazioni aziendali consideravano come attività peculiari della sicurezza la promozione, il coordinamento, l'attuazione delle misure, le verifiche ed i controlli, l'informazione e formazione. Tali attività venivano spesso attribuite erroneamente o assegnate prevalentemente agli uffici di sicurezza ed ai relativi addetti o incaricati sollevando apparentemente la scala gerarchica (linea operativa) a tutti i livelli dai compiti e dalle responsabilità che comunque rimanevano e rimangono a suo carico in base alla legislazione vigente.

La recente normativa che introduce un modo specifico la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e altre figure professionali (addetti alla sicurezza, tecnici specialisti, incaricati alla prevenzione e lotta antincendio, al primo soccorso e alla gestione delle emergenze, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).

za), indica con precisione i compiti e le responsabilità del datore di lavoro, della scala gerarchica aziendale ai vari livelli e dei lavoratori.

Inoltre essa prevede una partecipazione globale di tutti i protagonisti aziendali al miglioramento della sicurezza, richiedendo la dimostrazione documentale delle attività che obbligatoriamente devono essere svolte nell'azienda stessa per raggiungere l'obiettivo del miglioramento continuo della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

La nuova normativa richiede l'adattamento della precedente organizzazione della sicurezza attraverso un "approccio" sistemico che si integri con tutto il processo lavorativo.

Ne deriva pertanto la necessità di attuare un "sistema di sicurezza aziendale" predisposto secondo i principi e gli approcci tipici di altri sistemi di gestione aziendali quali quelli della qualità e dell'ambiente per i quali già esistono da tempo standard di riferimento e di certificazione, dimensionato in base ai rischi specifici e ottimizzato tenendo conto della particolare struttura organizzativa dell'impresa stessa.

2. ELEMENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LE AZIENDE MINORI O PICCOLE E MEDIE IMPRESE

2.1 RESPONSABILITÀ

Qualunque sistema organizzativo di attività lavorativa, l'imprenditore o figura equipollente deve definire in modo formale le politiche e le strategie per raggiungere gli obiettivi prefissati. E' pertanto necessario che esista la relativa documentazione formale di attribuzione di ruoli, competenza e responsabilità delle varie funzioni aziendali sia amministrative, gestionali ed operative, sia per quella della sicurezza.

La nuova normativa (D.Lgs. 626/94 e succ.) prevede in modo esplicito (art. 4) le responsabilità attuative per quanto attiene la sicurezza che sono riferite ai due soggetti incaricati dal datore di lavoro:

- a) i dirigenti per organizzazione, coordinamento e controllo delle attività lavorative;
- b) i preposti per la sorveglianza, sovrintendenza e controllo delle attività eseguite da uno o più lavoratori.

Altre figure richiamate dalla recente normativa per l'attuazione della sicurezza e quindi con le relative responsabilità sono quelle del progettista, dell'acquirente e del manutentore (art. 6-7-36).

Per rendere omogeneo ed interattivo il comportamento dei soggetti implicati nelle attività di sicurezza, è necessaria un'azione di formazione, coordinamento e controllo da parte del datore di lavoro effettuata tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai suoi collaboratori quando presenti nell'organizzazione.

Le responsabilità, le attribuzioni, i compiti di prevenzione e protezione delle figure richiamate nella recente normativa sono le seguenti:

- | | | |
|---|---|---|
| - Datore di lavoro, dirigenti, preposti lavoratori | ⇒ | Attivazione delle misure di sicurezza |
| - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | ⇒ | Prevenzione e coordinamento del sistema di sicurezza |
| - Medico competente | ⇒ | Sorveglianza sanitaria |
| - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | ⇒ | Collaborazione al sistema di sicurezza attraverso la consultazione. |

Le responsabilità per le attività di controllo sono le seguenti:

- Datore di lavoro e responsabile servizio prevenzione e protezione ⇒ Sistema di sicurezza
- Dirigenti, preposti lavoratori ⇒ Provvedimenti adottati, misure tecniche organizzative, procedurali, informazione, formazione
- Datore di lavoro, medico competente ⇒ Adempimenti sanitari.

2.2 IL MANUALE DELLA SICUREZZA

Uno strumento utile e necessario per la formalizzazione di un sistema di gestione della sicurezza è il manuale di sicurezza (MdS).

In tale manuale sono descritti i compiti, i comportamenti e le azioni di interfaccia dei vari protagonisti dell'attività lavorativa allo scopo di raggiungere gli obiettivi relativi al costante miglioramento della sicurezza.

Un possibile indice dei contenuti di un manuale di sicurezza sono quelli di seguito descritti:

- 0. Generalità
 - 0.1 Scopo e campo di applicazione
 - 0.2 Presentazione dell'azienda
 - 0.3 Destinatari della copia specifica
 - 0.4 Stato di aggiornamento dei MdS
 - 0.5 Elenco delle procedure
 - 0.6 Matrice di riferimento dei documenti aziendali e delle Procedure rispetto al D.Lgs. 626/94
 - 0.7 Documenti di riferimento
 - 0.8 Definizioni, abbreviazioni ed acronimi
- 1. Responsabilità della Direzione
 - 1.1 Politica per la sicurezza
 - 1.2 Organizzazione aziendale per la sicurezza
 - 1.3 Responsabilità ed autorità per la sicurezza
 - 1.4 Nomina dei responsabili del servizio prevenzione e protezione
 - 1.5 Nomina del medico competente
 - 1.6 Riesame periodico del Sistema Sicurezza
 - 1.7 Relazione valutativa

Sistema di gestione della sicurezza e relative figure professionali

- 1.8 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- 1.9 Programma di attuazione
- 1.10 Rapporto col rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- 1.11 Matrice delle responsabilità

- 2. Sistema Sicurezza
 - 2.1 Generalità
 - 2.2 Documentazione del Sistema Sicurezza
 - 2.3 Emissione ed approvazione dei documenti del Sistema Sicurezza
 - 2.4 Modifica della documentazione
 - 2.5 Manuale della Sicurezza aziendale
 - 2.6 Procedure gestionali
 - 2.7 Principi di gestione
 - 2.8 Raccolta delle leggi e delle norme tecniche in materia di sicurezza

- 3. Esame della completezza delle specifiche di sicurezza
 - 3.1 Generalità
 - 3.2 Esame di fattibilità
 - 3.3 Interventi di modifica
 - 3.4 Registrazione dei riesami

- 4. Controllo della progettazione dei processi
 - 4.1 Generalità
 - 4.2 Pianificazione della sicurezza nella progettazione
 - 4.3 Interfacce organizzative e tecniche
 - 4.4 Dati e requisiti di base nella progettazione
 - 4.5 Documentazione dei risultati di progettazione
 - 4.6 Riesame della progettazione
 - 4.7 Verifica e validazione della progettazione
 - 4.8 Modifiche della progettazione

- 5. Responsabilità della Funzione approvvigionamento
 - 5.1 Generalità
 - 5.2 Completezza dei documenti di acquisto
 - 5.3 Valutazione e qualifica dei fornitori
 - 5.4 Criteri di verifica della sicurezza

- 6. Gestione della sicurezza nei processi produttivi

- 6.1 Generalità
- 6.2 Validazione del processo
- 6.3 Dossier tecnico dell'impianto/processo
- 6.4 Controlli periodici del processo

- 7. Verifiche e controlli della sicurezza
 - 7.1 Generalità
 - 7.2 Modalità di verifica dei processi già validati
 - 7.3 Visita periodica di accertamento sanitario
 - 7.4 Visita periodica degli ambienti di lavoro

- 8. Stato di approvazione dei processi
 - 8.1 Generalità
 - 8.2 Campo di applicazione
 - 8.3 Evidenziazione delle verifiche
 - 8.4 Responsabilità

- 9. Controllo dei processi non conformi ed azioni correttive
 - 9.1 Generalità
 - 9.2 Responsabilità
 - 9.3 Interventi di controllo delle non conformità
 - 9.4 Modalità di segnalazione
 - 9.5 Esame delle segnalazioni di non-conformità
 - 9.6 Interventi correttivi
 - 9.7 Rivalidazione degli ambienti, processi, impianti

- 10. Strumentazione per le verifiche della sicurezza
 - 10.1 Generalità
 - 10.2 Identificazione e scelta delle apparecchiature per le verifiche di sicurezza
 - 10.3 Modalità di documentazione

- 11. Azioni preventive
 - 11.1 Generalità
 - 11.2 Organizzazione degli interventi di prevenzione: responsabilità e riferimenti per l'azione preventiva
 - 11.3 Modalità di documentazione

- 12. Trattamento dei dati sulla sicurezza
 - 12.1 Generalità

Sistema di gestione della sicurezza e relative figure professionali

- 12.2 Classificazione dei dati da registrare
- 12.3 Responsabilità e competenze
- 12.4 Modalità di archiviazione

- 13. Verifiche ispettive Interne del Sistema Sicurezza
 - 13.1 Generalità
 - 13.2 Responsabilità delle verifiche
 - 13.3 Verificatori qualificati
 - 13.4 Svolgimento
 - 13.5 Frequenza delle verifiche ispettive

- 14. Formazione ed addestramento del personale
 - 14.1 Generalità
 - 14.2 Pianificazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
 - 14.4 Verifica dei risultati
 - 14.5 Registrazione della formazione

- 15. Organizzazione degli interventi di emergenza
 - 15.1 Generalità
 - 15.2 Classificazione delle situazioni di emergenza
 - 15.3 Azioni organizzative
 - 15.4 Responsabilità
 - 15.5 Addestramento e interventi di esercitazione

Le principali procedure specifiche all'attività lavorativa considerate che possono generalmente essere contenute nel Manuale di Sicurezza sono le seguenti:

- Guida per la redazione delle Procedure
- Completezza delle specifiche
- Gestione delle norme tecniche e delle leggi riguardanti la sicurezza
- Dossier tecnico delle attrezzature, impianti, processi e materiali
- Nomina del medico competente
- Nomina del responsabile del Servizio prevenzione e protezione
- Specifiche di sicurezza da introdurre negli ordini di acquisto di prodotti o servizi
- Valutazione e qualifica dei fornitori
- Riunioni di prevenzione e protezione
- Elezione del rappresentante dei lavoratori
- Informazione e formazione dei lavoratori
- Addestramento alle emergenze

- Validazione iniziale e dopo modifiche dei processi
- Servizio sanitario
- Gestione delle non-conformità
- Verifiche ispettive interne del sistema sicurezza
- Primo soccorso
- Pianificazione della sicurezza nella progettazione e sviluppo dei processi
- Trattamento dei dati della sicurezza
- Gestione della strumentazione della sicurezza
- Piano dei controlli di sicurezza

In tali procedure sono definiti i ruoli e le competenze delle varie funzioni aziendali, nonché le modalità attuative e di registrazione della documentazione e dei dati successivi.

Nella seconda norma vengono definiti gli elementi fondamentali di attuazione, con i relativi parametri essenziali di un sistema di gestione della sicurezza, sull'esempio di impianti di processo a rischio di incidente rilevante.

Un prospetto di corrispondenza tra i requisiti essenziali della prima norma e i criteri di attuazione nell'esercizio della seconda sono riportati nella Tabella 2 della UNI-10617.

Gli elementi principali del sistema di gestione della sicurezza sono dodici e per ognuno di essi sono evidenziati i parametri essenziali che devono essere comunque considerati e gli ulteriori requisiti complementari da soddisfare in relazione alle specifiche caratteristiche di complessità e potenziale pericolosità dell'impianto. Tali caratteristiche sono quelle risultanti dalle specifiche analisi di rischio effettuate sull'impianto.

Nel seguito vengono descritti solo i parametri essenziali e si rimanda alla citata norma per i requisiti complementari.

3.1 RESPONSABILITÀ

La responsabilità è l'obbligo di spiegare il proprio operato e di risponderne in connessione con le attese, gli obiettivi ed i risultati dell'azienda.

La responsabilità deve essere una caratteristica specifica per ogni persona facente parte del sistema di gestione della sicurezza che deve tener conto di quanto segue:

- a) la politica;
- b) le risorse e l'organizzazione;
- c) la pianificazione delle attività;
- d) la misura delle prestazioni;
- e) la verifica ed il riesame delle prestazioni.

3.2 PROCESSI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La descrizione dei processi e la relativa documentazione deve essere diffusa e conservata all'interno dell'azienda per assicurare una appropriata conoscenza ai fini dell'esercizio e della manutenzione, dell'adeguata gestione delle modifiche di impianto e dell'esperienza operativa maturata.

Il sistema di gestione deve tener conto di quanto segue:

- a) la pericolosità delle sostanze coinvolte;
- b) gli aspetti chimico-fisici del processo ed i relativi parametri;
- c) i criteri di progettazione delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza attivi e passivi;

- d) i rischi di processo e le relative analisi di affidabilità e sicurezza;
- e) le informazioni sull'esperienza operativa di processo.

3.3 PROCEDURE DI PROGETTAZIONE E RIESAME DEI PROGETTI

Nella progettazione degli impianti e nella realizzazione di loro modifiche si deve tener conto dei rischi connessi al processo a partire dalle fasi iniziali di selezione e sviluppo del processo fino alla messa in marcia degli stessi al fine di verificare l'entità dei rischi presenti, le modalità di controllo e di riduzioni del rischio, la compatibilità con il territorio.

Il sistema di gestione della sicurezza deve tener conto di quanto segue:

- a) procedure di acquisizione;
- b) procedure di progettazione e di riesame;
- c) valutazione dei rischi;
- d) localizzazione;
- e) planimetrie di impianto;
- f) procedure di gestione e di controllo del progetto;
- g) procedure di messa in marcia, prova e collaudo di accettazione dell'impianto.

3.4 GESTIONE DEI RISCHI DEL PROCESSO

La gestione dei rischi del processo deve assicurare l'identificazione sistematica, la valutazione ed il controllo degli stessi in termini di frequenza e conseguenze che possono aversi nel corso dell'esercizio degli impianti per tutto il ciclo di vita dell'impianto compreso lo smantellamento.

Il sistema di gestione della sicurezza deve tener conto di quanto segue:

- a) l'identificazione dei possibili eventi incidentali;
- b) l'analisi di sicurezza nell'esercizio del processo;
- c) gli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi;
- d) i rischi residui;
- e) il controllo del processo durante le emergenze.

3.5 GESTIONE DELLE MODIFICHE

Le modifiche consistono in qualunque variazione, permanente o temporanea che possa avere influenza sulle condizioni di sicurezza. Esse sono in particolare i cambiamenti agli impianti, alle attrezzature, alle procedure ed alle variazioni organizzative che possono influire sulla sicurezza del processo.

Il sistema di gestione della sicurezza deve tener conto di quanto segue:

- a) modifiche ai parametri di processo;
- b) modifiche all'impianto;
- c) modifiche organizzative;
- d) scostamenti dalla normale procedura operativa;
- e) modifiche permanenti;
- f) modifiche temporanee.

3.6 INTEGRITÀ DEGLI IMPIANTI

Tutte le apparecchiature, i serbatoi, i macchinari e le relative tubazioni di collegamento (componenti essenziali di un impianto) che contengono o processano sostanze pericolose e/o critiche per il processo, devono essere progettate, costruite, installate, esercite e mantenute in modo da controllare il rischio di rilascio e/o altri incidenti.

Il sistema di gestione della sicurezza deve tener conto di quanto segue:

- a) l'affidabilità;
- b) i materiali da costruzione;
- c) le procedure di fabbricazione, installazione e controllo;
- d) le ispezioni e le prove dei sistemi, delle apparecchiature e del processo (al preavviamento);
- e) le procedure di manutenzione;
- f) le procedure di disattivazione.

3.7 FATTORI UMANI

La progettazione e la conduzione degli impianti devono esplicitamente prendere in considerazione i fattori umani e gli aspetti ergonomici in modo da controllare adeguatamente gli effetti negativi che possono derivare da azioni umane e da interazioni uomo/impianto non appropriate.

Il sistema di gestione della sicurezza deve tener conto di quanto segue:

- a) le interfacce operatore/processo ed operatore/apparecchiature;

- b) il rapporto tra controlli operativi/procedurali ed impianti;
- c) la valutazione di possibilità di errore umano.

3.8 ADDESTRAMENTO E PRESTAZIONI

La formazione e l'addestramento devono assicurare che tutto il personale coinvolto nella progettazione, nell'esercizio e nella manutenzione di un impianto posseda le necessarie cognizioni sull'implicazione della loro attività sulla sicurezza. Tali cognizioni devono essere costantemente aggiornate ed il personale deve mantenere in termini appropriati qualificazione professionale e capacità operative.

Il sistema della gestione della sicurezza deve tener conto di quanto segue:

- a) la definizione della professionalità e delle conoscenze richieste;
- b) la definizione di procedure operative e di manutenzione;
- c) la valutazione delle qualificazioni;
- d) la selezione e lo sviluppo di programmi di addestramento;
- e) la valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
- f) il programma per gli istruttori;
- g) la gestione degli archivi e della documentazione;
- h) la valutazione delle prestazioni attuali e dei corsi di aggiornamento.

3.9 ANALISI DEGLI INCIDENTI

L'analisi degli incidenti deve essere condotta in modo da indagare sia le cause dirette ed indirette, sia le conseguenze potenziali o effettive e dedurre da queste l'idoneità delle misure già esistenti e/o l'opportunità di nuove misure atte ad evitare il ripetersi dell'incidente o a mitigare gli effetti.

Il sistema di gestione della sicurezza deve tener conto di quanto segue:

- a) l'analisi degli incidenti;
- b) i rapporti dei quasi-incidenti;
- c) l'attuazione dei suggerimenti e la verifica;
- d) la comunicazione;
- e) la registrazione.

3.10 LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

Le norme interne o esterne hanno lo scopo di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà socio/economica in cui opera l'industria di processo e di assicurare un approccio comune in aggiunta alle leggi e regole tecniche.

Il sistema di gestione della sicurezza deve tener conto di quanto segue:

- a) le leggi, i regolamenti e le normative degli enti di controllo;
- b) le linee guida e le norme tecniche interne e/o esterne.

3.11 VERIFICHE ISPETTIVE ED AZIONI CORRETTIVE

Le verifiche ispettive (Safety Audit) devono essere condotte al fine di verificare l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza in relazione agli obiettivi prefissati con riferimento alle leggi, norme, politiche interne, standard, linee guida dell'azienda e/o prassi accettate. Adeguate azioni correttive, da attuarsi in modo pianificato e controllato, devono essere adottate a seguito di riconosciute deficienze del processo o di carenze nel sistema di gestione, accertate sia tramite verifiche ispettive sia con altri membri.

Il sistema di gestione della sicurezza deve tener conto di quanto segue:

- a) le verifiche ispettive del sistema di gestione della sicurezza;
- b) le verifiche ispettive della sicurezza del processo;
- c) i controlli di conformità;
- d) i verificatori interni ed esterni;
- e) le modalità di attuazione delle azioni correttive.

3.12 MIGLIORAMENTO DELLA CONOSCENZA DEL PROCESSO

La sicurezza del processo, essendo un campo dinamico in continua evoluzione, deve essere basata sulle conoscenze ed esperienze più avanzate della tecnologia.

Il sistema di gestione della sicurezza deve tener conto di quanto segue:

- a) miglioramento dei sistemi produttivi;
- b) ricerca interna ed esterna;
- c) indicazioni provenienti da organizzazioni professionali qualificate;
- d) documentazione bibliografica.

4. LE FIGURE PROFESSIONALI

4.1 PREMESSA

Il D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni prevede in modo specifico l'organizzazione dei servizi di prevenzione e protezione nonché le figure professionali che ne fanno parte.

Sussistono tuttavia, in molte realtà, dei luoghi comuni in materia di sicurezza derivati da esperienze passate che hanno fatto attribuire alle relative figure professionali compiti e responsabilità assolutamente non rispondenti alle normative vigenti.

In diverse aziende era in atto una forma dualistica della gestione della prevenzione. Nelle attività lavorative e nei servizi che la presiedevano, la linea operativa doveva occuparsi solo delle specificità dei compiti assegnati (produzione, tecnico, personale, acquisti, manutenzione, logistica, ecc.), mentre l'uomo della sicurezza o il servizio sicurezza (generalmente esistente nelle grandi aziende) aveva il compito e relativa responsabilità della promozione e dell'attuazione ai molti adempimenti normativi di prevenzione, necessari per l'azienda e per tutti i servizi citati, riducendo di fatto il coinvolgimento e la responsabilizzazione della linea operativa stessa.

Con il D.Lgs. 626/94, tutti gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente, del preposto sono chiaramente indicati all'art. 4 e per il lavoratore all'art. 5. Sono inoltre previste in modo puntuale le sanzioni penali o amministrative in caso di inosservanza dei sopracitati obblighi (artt. 89, 90, 93 e 94).

Alle nuove figure professionali di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di persone addette o designate, di tecnici specialisti di sicurezza, di incaricati di prevenzione, di lotta antincendio, di primo soccorso, di gestione della emergenza, competono i compiti descritti agli artt. 9, 12, 13 e 15.

Essi consistono essenzialmente nella valutazione dei rischi e nella individuazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nei sistemi di controllo di tali misure, nella elaborazione delle procedure di sicurezza, nella predisposizione di programmi di formazione ed informazione dei lavoratori.

Altra figura professionale introdotta (art. 11) è quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La nuova normativa, facendo riferimento ad organizzazioni di sicurezza formalizzate ed operative tipiche delle grandi aziende, ha previsto un servizio di prevenzione e protezione interno o esterno gerarchicamente costituito, applicabile anche alle medie aziende.

Per le piccole aziende è stata prevista la possibilità di ricorrere a singole persone capaci di coordinare un sistema di sicurezza aziendale a larga partecipazione, lasciando ad altre figure professionali, generalmente esterne, la soluzione dei problemi tecnici specialistici.

4.2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) INTERNO ED

ESTERNO

Tale figura, la cui nomina è di esclusiva prerogativa del datore di lavoro o figura equipollente (art. 4), deve essere dotata di attitudini e capacità adeguate.

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione coordina il sistema di gestione della sicurezza aziendale promuovendo il contributo delle parti interessate e degli organismi coinvolti.

4.2.1. Funzioni del RSPP

Le principali funzioni del RSPP riguardano le aree gestionali, organizzative, tecniche e della comunicazione:

a) Area gestionale e organizzativa

- provvedere, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi;
- contribuire ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- svolgere attività di programmazione, indirizzo, coordinamento;
- elaborare un sistema per il controllo dell'efficienza e dell'efficacia dei provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali;
- progettare e/o migliorare la struttura e la funzionalità del sistema di gestione della sicurezza aziendale instaurando un processo di miglioramento continuo;

b) Area tecnica

- programmare e controllare l'avanzamento degli interventi di prevenzione (prevenzione infortuni; sicurezza impianti; ergonomia; igiene del lavoro; prevenzione e protezione incendi; protezione ambientale; gestione di situazioni di emergenza; etc.);

c) Area della comunicazione

- definire i protocolli informativi e formativi tenendo conto della realtà dell'Azienda;
- partecipare alla consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in materia di sicurezza e di tutela della sicurezza;
- provvedere per fornire ai lavoratori le necessarie informazioni.

4.2.2. Caratteristiche , attitudini, conoscenze, capacità e competenze.

Vengono, di seguito, prese in considerazione due situazioni organizzative:

4.2.2.1 Piccole e medie imprese

La figura del RSPP più rispondente, in generale, alle necessità di questa tipologia di impresa è quella avente funzioni e compiti ad indirizzo gestionale ed organizzativo delle attività nel campo della sicurezza e salute dei lavoratori.

Elementi determinanti nella definizione delle attitudini e capacità sono:

1. informazione e formazione sul sistema di gestione della sicurezza aziendale;
2. conoscenza della normativa di sicurezza e salute in generale e specifica per l'attività lavorativa considerata;
3. conoscenza delle metodologie e tecniche utilizzate per la individuazione dei rischi, l'informazione e la formazione dei lavoratori, l'elaborazione di procedure, la comunicazione nonché la ricerca del consenso, l'attuazione di un sistema di verifica e controllo.

4.2.2.2 Grandi aziende e/o a rischio di incidente rilevante

La figura del RSPP più rispondente, in generale, alle necessità è quella avente formazione di base e di esperienza nel campo tecnico specifico dell'attività lavorativa con buona conoscenza ed esperienza delle tecniche di coordinamento e di gestione del sistema di sicurezza aziendale.

Elementi determinanti nella definizione delle attitudini e capacità, integrativi a quelli già elencati ai punti 1.-2.-3. del precedente punto 6.2.3. e con pari importanza, sono la conoscenza e l'esperienza nei campi della sicurezza e salute quali quelli di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

4. prevenzione infortuni;
5. sicurezza impianti;
6. ergonomia;
7. igiene del lavoro;
8. prevenzione incendi;
9. protezione ambientale;
10. rischi rilevanti.

4.2.5 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno/esterno.

Il RSPP sia interno, sia esterno, deve avere le caratteristiche di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2.

I servizi di prevenzione e protezione e il RSPP sono obbligatoriamente interni quando le aziende ricadono nei seguenti casi (art. 8):

- aziende a rischio di incidente rilevante (DPR 175/88)
- centrali termoelettriche;
- aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
- strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.

Il datore di lavoro deve allegare alla comunicazione di nomina del RSPP alla ASL ed all'Ispettorato del Lavoro, una dichiarazione in cui si attestano:

- compiti svolti in materia di prevenzione;
- periodo di svolgimento dei suddetti compiti;
- curriculum professionale.

4.3 PERSONE ADDETTE O DESIGNATE AL SPP (ASPP)

Le persone addette o designate a far parte del Servizio Prevenzione e Protezione (art. 4 comma 4 ed art. 8 comma 2), la cui nomina è di esclusiva competenza del datore di lavoro o figura equipollente, sono dei collaboratori del RSPP e lo aiutano a svolgere i compiti (art. 9) di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure preventive e protettive, di controllo di tali misure, di elaborazione delle procedure di sicurezza, di programmazione della formazione e informazione dei lavoratori.

In funzione della tipologia dell'azienda e dei rischi specifici ivi presenti vengono individuate le attitudini, le conoscenze, le capacità e le competenze da possedere e da sviluppare.

Gli addetti al SPP dovranno avere, per i campi specifici affidati, le seguenti caratteristiche per l'area organizzativa, tecnica e della comunicazione:

a) Area organizzativa

- provvedere, in collaborazione con le altre figure aziendali, all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi inerenti i dispositivi di protezione individuali conseguenti alla valutazione dei rischi;
- contribuire ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- svolgere attività di programmazione, indirizzo, coordinamento;
- controllare l'avanzamento del programma di attività aziendale per la prevenzione e la protezione.

b) Area tecnica

b.1.) possedere le conoscenze di base (norme di legge, principali norme di buona tecnica, standards) circa i settori principali della prevenzione e protezione aziendale quali:

- prevenzione infortuni;
- sicurezza impianti;
- ergonomia;
- igiene del lavoro;
- prevenzione incendi;
- protezione ambientale.

b.2.) acquisire le conoscenze specialistiche approfondite rispetto ad uno o più dei suddetti settori;

b.3.) sapere utilizzare, anche tenendo presente l'armonizzazione europea in atto, le teorie, le metodologie e le prassi operative per la soluzione dei problemi della prevenzione settoriale per poter svolgere anche la funzione d'informazione e di consulenza specifica alla scala gerarchica (linea operativa).

c) Area della comunicazione

- collaborare alla definizione dei contenuti e delle metodologie, al controllo dell'avanzamento del programma d'informazione, formazione e addestramento;
- partecipare alla consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in materia di tutela della sicurezza;
- effettuare riunioni, partecipare alle riunioni di direzione e alla riunione periodica di prevenzione e protezione

dai rischi e partecipare , quando necessario come relatore a corsi e seminari specifici.

Per poter essere di supporto all'RSPP nei vari campi tali figure dovranno avere una formazione ed una esperienza specifica, almeno come di seguito indicato:

- 1) gestionale ed organizzativa come descritto al punto a) per le piccole e medie imprese
- 2) gestionale ed organizzativa insieme a quelle tecniche specifiche descritte al punto b) per le aziende grandi e/o a rischio di incidente rilevante.

4.4 TECNICI SPECIALISTI DI SICUREZZA INTERNI O ESTERNI

Tali figure professionali sono quelle a cui è necessario ricorrere per analizzare e risolvere i problemi specialistici di sicurezza e salute delle attività lavorative considerate.

Elementi qualificanti di tali figure specialistiche sono:

- a) appartenenza ad ordini, collegi o associazioni professionali
- b) formazione specifica di base
- c) esperienza documentata nel campo.

Un elenco esemplificativo e non esaustivo delle più diffuse e note specializzazioni è quello di seguito elencato:

- 1) prevenzione infortuni
- 2) sicurezza impianti
- 3) ergonomia
- 4) igiene del lavoro
- 5) prevenzione incendi
- 6) protezione ambientale
- 7) rischi rilevanti

La conoscenza e l'esperienza specifica nelle varie specializzazioni sono a titolo esemplificativo, per la prevenzione infortuni e prevenzione incendi, le seguenti:

4.4.1 SPECIALISTI DI PREVENZIONE INFORTUNI

4.4.1.1 Formazione specifica di base

Normativa DPR 547 D.Lgs 626

- Metodologie per la valutazione dei rischi sui posti di lavoro
- Metodologie per l'analisi degli infortuni/incidenti e per la adozione di provvedimenti migliorativi e correttivi
- Metodologie per l'analisi ed il controllo del fenomeno infortunistico.
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): valutazione, scelta, addestramento all'uso.
- Cartellonistica: segnali di pericolo, divieto, obbligo
- Etichettatura delle apparecchiature e linee che contengono sostanze pericolose: valutazione, scelta, idoneità
- Adempimenti amministrativi: Impianti elettrici (schede A, B, C) - Apparecchi a pressione, sollevamento idroestrattori, centrifughe, scale aeree
Schede di sicurezza (esistenza) - Dichiarazione conformità e verifiche manutenzione (CE) - Patentino gas tossici - Conduttori caldaie.
- Procedure di sicurezza: Permessi di lavori pericolosi, Misura sui luoghi lavoro (esplosività, tossicità)
- Primo soccorso: Infortuni elettrici, cadute, asfissia.

4.4.1.2 Esperienza documentata nel campo

- Elaborazione di documenti relativi a:
 - * valutazione dei rischi
 - * statistiche infortuni
 - * analisi e valutazione incidenti
 - * scelta di DPI
- Controllo applicazione procedure di sicurezza

4.4.2 SPECIALISTI DI PREVENZIONE INCENDI**4.4.2.1 Formazione specifica di base**

Normativa antincendio: DPR 577 - DM16/2/82 -DM 10/3/98

- Metodologie per la valutazione dei rischi di incendio
- Impianti antincendio: Progettazione, realizzazione e controllo dell'impiantistica antincendio

Valutazione, scelta, idoneità, Standard, Normativa interna ed esterna

- Agenti estinguenti: a polvere, CO₂, acqua, schiuma
- Controlli periodici: impianti fissi e mobili antincendio - uscite di sicurezza
- Addestramento antincendio: utilizzo estintori, mezzi mobili antincendio
- Adempimenti amministrativi: CPI, Verifiche VV.F.
- Addestramento di pronto intervento antincendio: tecniche di controllo degli incendi e dei rilasci di sostanze tossiche, composizione delle squadre antincendio interne.

4.4.2.2 Esperienza documentata nel campo

- Corsi di addestramento antincendio e prove spegnimento
- Prove di intervento antincendio
- Prove di collaudo e/o prove periodiche di sistemi antincendio
- Progettazione di impianti antincendio e richieste CPI.
- Progettazione e gestione dei piani di emergenza

4.5 INCARICATI ALLA PREVENZIONE E LOTTA ANTINCENDIO, ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ED AL PRIMO SOCCORSO

Gli incaricati dovranno avere le seguenti caratteristiche per l'area tecnica e della comunicazione:

a) Area tecnica

- conoscenze di base specialistiche riguardo al settore prevenzione incendi, emergenze, primo soccorso ed in particolare:
 - metodi di uso, controllo e manutenzione degli impianti ed attrezzature,
 - criteri di gestione delle emergenze e delle relative prove periodiche,
 - criteri di primo soccorso.

b) Area della comunicazione

- collaborare alla diffusione del piano di emergenza;
- informare i dipendenti e gli esterni sugli aggiornamenti del piano di emergenza.

4.6 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 8) viene eletto o designato dai lavoratori direttamente o

nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell'azienda e secondo un numero minimo che va da uno a sei a seconda del numero dei dipendenti dell'Azienda.

Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria ed hanno i contenuti minimi previsti all'art. 22.

I contenuti di formazione sono i seguenti:

- a) principi costituzionali e civilistici;
- b) la legislazione generale e specifica in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- e) la valutazione dei rischi;
- f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative e procedurali) di prevenzione e protezione;
- g) gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Le attribuzioni del rappresentante del lavoratore per la sicurezza, definite all'art. 19 e con particolare riferimento alla riunione periodica, consistono sia in attività di consulto, sia di promozione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

5. CONCLUSIONI

I sistemi di gestione della sicurezza nelle attività lavorative la cui importanza è stata messa in evidenza sia dal D.Lgs. 626/94¹, sia dalla recente Direttiva CEE 96/82/CE² possono essere definite in modo generalizzato tramite i seguenti elementi chiave:

- Politica
- Organizzazione
- Pianificazione ed attuazione
- Misure delle prestazioni
- Verifica delle prestazioni
- Verifica delle conformità (Audit)
- Riesame.

Gli elementi principali di un sistema di gestione della sicurezza sono diversi a seconda della tipologia e dell'attività lavorativa considerata, della dimensione e dei rischi presenti nell'azienda.

Possono pertanto essere considerati come casi limite due tipi di aziende:

- Aziende minori o piccole e medie imprese
- Aziende di grandi dimensioni e/o a rischio di incidenti rilevanti.

Per ognuno dei due tipi possono essere definiti i riferimenti utili a coprire sia i casi più semplici e limitati, sia i casi più complessi ed estesi, con le opportune semplificazioni.

Le figure professionali principali nel campo della sicurezza, emerse dal D.Lgs. 626/94 sono le seguenti:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) interno o esterno;
- le persone addette o designate al SPP (ASPP);
- i tecnici specialisti di sicurezza interni o esterni;
- gli incaricati alla prevenzione e lotta antincendio, alla gestione delle emergenze ed al primo soccorso;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL).

¹ Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

² Controllo dei piccoli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Per ognuna delle figure professionali sopra elencate è possibile, in base alle caratteristiche richieste, definire la tipologia delle conoscenze, nonché il tipo di formazione necessari.

Nell'ambito AIAS esistono tutte le professionalità emesse dal D.Lgs. 626/94 raggruppate nel termine generalizzato di "Addetto alla Sicurezza".

Nella prima fase dell'attività di certificazione AIAS, impostata ed iniziata prima del recepimento del D.Lgs. 626/94, sono state individuate due figure professionali :

- Coordinatore di sicurezza con professionalità basata sia sulla esperienza specifica in più campi della sicurezza, sia sulla gestione delle attività di sicurezza

- Specialisti in campi specifici della sicurezza (antincendio, sicurezza impianti, grandi rischi, attività marittime, ecc.) con professionalità basata sull'esperienza nel settore considerato.

Per la seconda fase dell'attività AIAS di certificazione, è proponibile l'individuazione di nuovi percorsi formativi e modalità di esami per le nuove figure professionali emerse ed in particolare per quella di RSPP interno ed esterno, di tecnico specialista di sicurezza, di incaricato alla prevenzione e lotta antincendio, alla gestione delle emergenze ed al primo soccorso.

INDICE

1	PREMESSA	1
2.	ELEMENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LE AZIENDE MINORI O PICCOLE E MEDIE IMPRESE	3
2.1	<i>RESPONSABILITÀ</i>	3
2.2	<i>IL MANUALE DELLA SICUREZZA</i>	4
3.	ELEMENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LE GRANDI AZIENDE E/O A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	9
3.1	<i>RESPONSABILITÀ</i>	10
3.2	<i>PROCESSI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE</i>	10
3.3	<i>PROCEDURE DI PROGETTAZIONE E RIESAME DEI PROGETTI</i>	11
3.4	<i>GESTIONE DEI RISCHI DEL PROCESSO</i>	11
3.5	<i>GESTIONE DELLE MODIFICHE</i>	11
3.6	<i>INTEGRITÀ DEGLI IMPIANTI</i>	12
3.7	<i>FATTORI UMANI</i>	12
3.8	<i>ADDESTRAMENTO E PRESTAZIONI</i>	13
3.9	<i>ANALISI DEGLI INCIDENTI</i>	13
3.10	<i>LEGGI, REGOLAMENTI E NORME</i>	14
3.11	<i>VERIFICHE ISPETTIVE ED AZIONI CORRETTIVE</i>	14
3.12	<i>MIGLIORAMENTO DELLA CONOSCENZA DEL PROCESSO</i>	14
4.	LE FIGURE PROFESSIONALI	15
4.1	<i>PREMESSA</i>	15
4.2	<i>RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) INTERNO ED ESTERNO</i>	15
4.2.1.	Funzioni del RSPP	16
a)	Area gestionale e organizzativa	16
b)	Area tecnica	16
c)	Area della comunicazione	16
4.2.2.	Caratteristiche , attitudini, conoscenze, capacità e competenze.	16
4.2.2.1	Piccole e medie imprese	16
4.2.2.2	Grandi aziende e/o a rischio di incidente rilevante	17
4.2.5	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno/esterno.	17
4.3	<i>PERSONE ADDETTE O DESIGNATE AL SPP (ASPP)</i>	18
a)	Area organizzativa	18
b)	Area tecnica	18
c)	Area della comunicazione	18

4.4	TECNICI SPECIALISTI DI SICUREZZA INTERNI O ESTERNI	19
4.4.1	SPECIALISTI DI PREVENZIONE INFORTUNI	19
4.4.1.1	Formazione specifica di base	20
4.4.1.2	Esperienza documentata nel campo	20
4.4.2	SPECIALISTI DI PREVENZIONE INCENDI	20
4.4.2.1	Formazione specifica di base	20
4.4.2.2	Esperienza documentata nel campo	21
4.5	INCARICATI ALLA PREVENZIONE E LOTTA ANTINCENDIO, ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE ED AL PRIMO SOCCORSO	21
	Gli incaricati dovranno avere le seguenti caratteristiche per l'area tecnica e della comunicazione:	21
a)	Area tecnica	21
b)	Area della comunicazione	21
4.6	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	21
5.	CONCLUSIONI	23
INDICE		I